

Art. 68a¹ Riscossione dei contributi

(art. 60 LFPr)

¹ L'organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.

² Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l'importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.

³ L'organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l'azienda lo richiede o è inadempiente.

⁴ Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (**RU 2010 6005**).

² RS **281.1**